

Codice A1601C

D.D. 11 luglio 2022, n. 339

D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i. art. 43: fase di Screening di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2022/2023. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura



ATTO DD 339/A1601C/2022

DEL 11/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i. art. 43: fase di Screening di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2022/2023. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

Premesso che

con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020, inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni e Province autonome, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare indicava che *“qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VInCA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della direttiva Habitat”*. Nella stessa nota, veniva inoltre specificato che tale verifica può essere condotta attivando la fase di Screening di Valutazione d'Incidenza da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell'Autorità regionale per la VincA;

nella Regione Piemonte il Piano faunistico venatorio regionale risulta aver concluso la procedura di VAS e contestuale Valutazione d'Incidenza con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 “D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale” e approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014. Successivamente è stato trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione definitiva per l'avvio del successivo iter finale di esame da parte della competente Commissione e di approvazione da parte dello stesso Consiglio;

alla luce di quanto descritto, risulta necessario, ai sensi della succitata nota ministeriale, procedere

con lo Screening della Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale per ogni stagione venatoria;

la Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha inviato l'istanza per fase di *Screening* di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2022/2023 con nota prot. num. 15133 del 15/6/2022;

il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in veste di Autorità regionale per la VincA, ha notificato al proponente l'avvio del procedimento con nota prot. num. 77705 del 22/6/2022;

successivamente, con nota prot. num. 16453 del 29/6/2022, la medesima Direzione ha inviato una proposta di Calendario venatorio aggiornata ai sensi del parere ISPRA di competenza.

Vista

la documentazione pervenuta dal proponente, composta da:

- Format per lo Screening di Valutazione d'Incidenza per piani, programmi, progetti, interventi e attività, previsto dalle Linee Guida nazionali per la VincA, debitamente compilato;
- proposta di Calendario venatorio per la stagione venatoria 2022-2023 composto dall'Allegato A e dall'Allegato B;
- parere ISPRA di competenza prot. num. 14673 del 10/6/2022;

l'istruttoria tecnica di analisi d'incidenza svolta dalla struttura regionale competente finalizzata all'analisi della compatibilità delle previsioni del Calendario venatorio con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 con particolare riferimento alla conservazione delle specie di uccelli selvatici in ottemperanza alla Direttiva 147/2009/CEE "Uccelli", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

il parere di competenza dell'ISPRA, reso ai sensi della legge 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", che fornisce alcune indicazioni relative ai periodi e alle modalità del prelievo venatorio facendo riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – Species accounts* (versione 2021) e ai Piani di gestione nazionali vigenti, con particolare riferimento a quelli delle specie allodola e coturnice.

Rilevato che

è stata effettuata una verifica della conformità del Calendario venatorio con le indicazioni fornite da ISPRA, come riportato nell'allegato tecnico al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale. Tali indicazioni fornite da ISPRA si ritengono meritevoli di un appropriato livello di attenzione nella gestione venatoria in quanto basate sul recente aggiornamento del sopra indicato documento Key Concept Document (versione 2021);

è stata effettuata una verifica della conformità del Calendario venatorio con le Misure di Conservazione generali vigenti approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificata dalle deliberazioni n. 22-368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e n. 1-1903 del 4 settembre 2020;

le indicazioni fornite dal parere di competenza dell'ISPRA sono in parte ricomprese, per gli aspetti relativi alla conservazione delle specie d'interesse comunitario, all'interno delle citate Misure di Conservazione per la rete Natura 2000 vigenti in Piemonte, con particolare riferimento al divieto di preapertura dell'attività venatoria previsto per le ZPS, e che le stesse sono integrate dalle Misure sito-specifiche e dai Piani di Gestione vigenti: le ulteriori indicazioni di ISPRA riferite ai carnieri giornalieri e stagionali e alla chiusura del periodo venatorio, se recepite, rafforzano la conformità della gestione venatoria di tali specie agli obiettivi di conservazione della biodiversità propri della Rete Natura 2000;

Considerato che

nel *Format* per lo *Screening* di Valutazione d'Incidenza, presentato unitamente all'istanza, il proponente definisce l'ambito di applicazione del Calendario sottolineando come lo stesso Calendario nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", afferma che "L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009."

in conseguenza di ciò, l'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 deve necessariamente essere condotta nel rispetto delle sopra descritte Misure di conservazione e quindi le specie e gli habitat inseriti negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli sono tutelati dalla potenziale incidenza diretta e indiretta.

Ritenuto di concludere positivamente lo *Screening* d'incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2021/2022, in quanto, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell'istruttoria tecnica condotta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si ritiene che il suddetto Calendario non abbia incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 e sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000.

Il presente provvedimento viene assunto ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat";
- art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- art. 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020;
- "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicate in data 28 dicembre 2019;
- .r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

determina

1. di concludere positivamente lo *Screening* d'incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2022/2023, in quanto, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell'istruttoria tecnica condotta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si ritiene che il suddetto Calendario non abbia incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 e sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000;
2. di dare atto che:
 - a. la mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 della l.r. 19/2009;
 - b. le Misure di conservazione generali vigenti nei siti Natura 2000 nonché le Misure di conservazione sito-specifiche e i Piani di Gestione vigenti sono reperibili alle pagine
 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/rete-natura-2000-misure-conservazione>;
 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato

Istruttoria di Screening di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023

Premesse

la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), unitamente alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della sopracitata Direttiva "Uccelli";

gli articoli 3 e 4 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., prevedono l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei siti costituenti la Rete Natura 2000 e l'adozione per essi di opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" e s.m.i. dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della rete Natura 2000 in Piemonte; la Regione Piemonte ha identificato sul proprio territorio la rete Natura 2000, ai sensi della succitata legge e in ossequio ai dettami nazionali e comunitari sopra citati, costituita da 10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 124 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 51 Zone di Protezione Speciale (ZPS);

nell'ambito dei suddetti siti della rete Natura 2000 sono vigenti i disposti previsti dalle Misure di conservazione generali per la Rete Natura 2000 approvate D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020 oltre che le Misure di conservazione sito-specifiche e i Piani di gestione finora approvati reperibili alle pagine <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/rete-natura-2000-misure-conservazione> e <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Analisi della documentazione pervenuta

il Calendario venatorio proposto, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione venatoria della fauna, riguarda i seguenti aspetti:

- specie cacciabili e periodi di caccia;
- giornate e orari di caccia;
- carniere giornaliero e stagionale;
- giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
- periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;
- mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;

le disposizioni previste dal Calendario venatorio disciplinano l'attività venatoria sull'intero territorio regionale, compresi i siti facenti parte della rete Natura 2000 (ZSC/SIC e ZPS), laddove territorialmente non coincidano con aree naturali protette regionali e nazionali, in quanto in tali ambiti l'attività venatoria è vietata;

nel *Format* per lo *Screening* di Valutazione d'Incidenza, presentato unitamente all'istanza, il proponente definisce l'ambito di applicazione del Calendario sottolineando come lo stesso Calendario nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", afferma che "L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009."

nell'ambito dello stesso *Format* per lo *Screening* di Valutazione d'Incidenza, il proponente afferma che "da un'analisi delle disposizioni previste dalle Misure di conservazione vigenti, con particolare riferimento a quelle previste per le ZPS, si ritiene che le stesse rispecchino la maggior parte delle indicazioni fornite dall'ISPRA nel suo parere di competenza sul Calendario venatorio in oggetto; si ritiene quindi che l'attività venatoria esercitata nell'ambito delle ZPS si svolga secondo criteri di maggiore tutela e conservazione delle specie";

il parere di ISPRA sul calendario venatorio fornisce alcune indicazioni relative ai periodi e alle modalità del prelievo venatorio, basate principalmente sul Key Concepts Document 2021 *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – Species accounts* (versione 2021);

inoltre ISPRA indica la necessità di adeguare la gestione delle specie allodola e coturnice ai disposti dei rispettivi Piani di gestione vigenti;

Analisi delle Misure di conservazione vigenti per la Rete Natura 2000

le Misure di conservazione generali per la Rete Natura 2000 contengono specifiche disposizioni per l'attività venatoria che viene esercitata in ZSC, SIC e ZPS, quali:

■ art. 3 comma 1 - DIVIETI per tutti i siti Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS):

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*);
- d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus muta*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali, secondo le disposizioni delle vigenti Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria";
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

- q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alleitico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previo assenso del soggetto gestore, fino alla definizione delle modalità di gestione tramite Misure di Conservazione sitospecifiche e/o Piani di Gestione;
- s) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- t) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- y ter) utilizzo di munizionamento al piombo a partire dal 1° agosto 2015.

■ art. 4 comma 1 - OBBLIGHI per tutti i siti Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS):

- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- g) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza;
- gbis) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;

■ art. 5 comma 1 – BUONE PRATICHE per tutti i siti Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS):

w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;

w bis) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), all'interno del territorio di loro competenza ricadente nei siti della Rete Natura 2000, i censimenti primaverili ed estivi della specie pernice bianca (*Lagopus muta*) secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte" ed i monitoraggi sulla specie lepre variabile (*Lepus timidus*) finalizzati alla raccolta di dati relativi alla sua consistenza e distribuzione;

■ art. 8 comma 1 – DIVIETI per le ZPS:

- a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente Calendario venatorio regionale;

- c) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- d) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- e) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;

■ art. 8 comma 2 - OBBLIGHI per le ZPS:

a ter) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.

■ art. 9 comma 1 – BUONE PRATICHE per le ZPS:

g) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.

Sotto il profilo della conservazione delle specie d'interesse comunitario oggetto di prelievo venatorio, si evidenzia che:

a) relativamente all'incidenza diretta sullo stato di conservazione delle specie, le Misure vigenti:

- tutelano le popolazioni ornitiche presenti nelle ZPS vietando il prelievo nel mese di settembre, periodo ancora delicato per il ciclo biologico e per il completo sviluppo dei nuovi nati (art. 8 comma 1 lettera a));
- prevedono la raccolta di dati di consistenza delle popolazioni delle specie di avifauna stanziale e migratoria (in ZPS) e di galliformi alpini (in SIC/ZSC e ZPS) al fine di valutarne l'andamento e il loro trend (art. 8 comma 2 lett. a ter), art. 4 comma 1 lettera g), art. 5 comma 1 lettera w bis));
- per la pernice bianca, prevedono l'eventuale superamento del divieto di abbattimento esclusivamente laddove il favorevole stato di conservazione della specie viene verificato mediante l'acquisizione di dati censuari nell'ambito di un'apposita procedura di valutazione di incidenza a cura del soggetto gestore dei siti Natura 2000 interessati (art. 3 comma 1 lettera d);

b) relativamente all'incidenza indiretta sulle specie, anche quelle non oggetto di prelievo venatorio, e sugli habitat, le Misure vigenti:

- dispongono limitazioni al disturbo che possono arrecare le attività svolte con i cani (battuta e braccata, addestramento e allenamento) (art. 3 comma 1 lettere t) ed s), art. 8 comma 1 lettera f);
- prevedono il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera y ter);

Analisi della potenziale incidenza del Calendario venatorio sugli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000

Alcune delle indicazioni fornite da ISPRA sono state recepite dalla Direzione Agricoltura, così come si evince dalla seconda versione della proposta di calendario inviata in data 29/6/2022 (prot. num. 16453);

inoltre alcune delle indicazioni fornite dall'ISPRA sono ricomprese all'interno delle Misure di Conservazione generali per la rete Natura 2000, con particolare riferimento al divieto di preapertura dell'attività venatoria previsto per le ZPS;

contrariamente, le seguenti indicazioni di ISPRA non risultano accolte dal calendario venatorio:

- cerniere giornaliero e stagionale della specie allodola;
- chiusura al prelievo della specie beccaccia;
- chiusura al prelievo della specie cesena;

si ritiene che tali indicazioni, se recepite, rafforzino la conformità della gestione venatoria di tali specie agli obiettivi di conservazione della biodiversità propri della Rete Natura 2000;

Conclusioni

In virtù di quanto riportato dal proponente nel *Format per lo Screening* di Valutazione d'Incidenza e di quanto previsto dal punto 7 dell'Allegato B del Calendario, l'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 deve necessariamente essere condotta nel rispetto delle sopra descritte Misure di conservazione e quindi le specie e gli habitat inseriti negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli sono tutelati dalla potenziale incidenza diretta e indiretta;

Si ritiene di concludere positivamente lo *Screening* d'incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2022/2023, in quanto, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell'istruttoria tecnica condotta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si ritiene che il suddetto Calendario non abbia incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 e sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000;

Il Dirigente responsabile
Arch. Jacopo Chiara

Il funzionario referente
dott.ssa Elisa Malenotti